SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 settembre 1991 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1991, n. 297.

Interventi per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo umano, nonché differimento del termine in materia di qualità delle acque di balneazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento degli interventi finalizzati al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonché di prorogare i termini in materia di qualità delle acque di balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'ambiente e della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per l'attuazione dei piani di intervento adottati dalle regioni interessate dall'emanazione dei decreti di deroga ai sensi degli articoli 16, 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per garantire l'approvvigionamento idropotabile conforme ai requisiti di qualità stabiliti dall'allegato I del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 e per assicurare la bonifica e/o il risanamento degli acquiferi contaminati, le regioni medesime, d'intesa con le autorità di bacino, sono autorizzate:

a) ad utilizzare, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi per ciascuna regione, i fondi statali con destinazione vincolata, già trasferiti alle regioni, ed in particolare i fondi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, che risultino disponibili in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-*quater*, del medesimo decreto con esclusione del Fondo nazionale trasporti e del Fondo sanitario nazionale. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

b) ad utilizzare le disponibilità relative agli interventi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel limite massimo del 50 per cento delle quote destinate — sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991 — alla realizzazione di interventi nei rispettivi bacini regionali ed in quelli interregionali, previe relative intese tra le regioni interessate. Nei bacini di rilievo nazionale, le autorità di bacino, nel limite massimo predetto, individuano gli interventi da finanziare con le disponibilità di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

c) ad utilizzare, fino al limite massimo del 50 per cento, le risorse previste a favore di ciascuna regione, per l'anno 1991, in relazione al programma generale per la depurazione delle acque di cui al programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, approvato dal CIPE con delibera del 3 agosto 1990, nei limiti delle disponibilità derivanti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, e dal decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, e nel rispetto delle procedure previste dalla legge e dal decreto-legge citati. Le predette autorizzazioni di spesa si intendono quindi contestualmente ridotte per l'ammontare dell'utilizzo del limite massimo;

d) a definire le quote di mutuo che gli enti locali ed i loro consorzi, nonché gli enti gestori di servizi idrici, sono autorizzati a contrarre, anche in deroga alla normativa vigente, con istituti di credito speciali o sezioni autonome autorizzate. L'onere relativo all'ammortamento dei predetti mutui è a carico degli enti interessati, che a tal fine assicurano che i relativi proventi tariffari garantiscano la necessaria copertura. In deroga a tale ultima disposizione e limitatamente ad un periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione dei progetti di risanamento la copertura degli oneri dei mutui può essere assicurata anche attraverso proventi comunali diversi da quelli tariffari. Le tariffe deliberate possono essere applicate in tutti i comuni del consorzio e, per il collettamento e la depurazione, possono essere applicate anche laddove non sono ancora attivati i collettori e gli impianti di depurazione purché siano stati previsti nella programmazione regionale ed i progetti siano stati approvati.

2. I fondi di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono destinati prioritariamente alla realizzazione dei programmi di bonifica degli acquiferi contaminati.

3. La regione Lombardia, anche in relazione alle ragioni di urgenza e necessità di cui al comma 1, riguardanti il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano, approva, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, un programma esecutivo degli interventi in attuazione ed in aggiornamento del piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363, nelle parti riguardanti la tutela delle acque, sentito il comitato di coordinamento di cui al suddetto decreto, integrato con la partecipazione del presidente dell'amministrazioneprovinciale di Pavia, d'intesa con l'autorità di bacino per l'esigenza di correlare il piano con le finalità della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la difesa del suolo, e in particolare con le disposizioni previste per il bilancio idrico di sub-bacino. Sulla base del programma esecutivo la regione è autorizzata, valendosi in particolare dell'IRVA S.p.a., costituito quale soggetto operativo previsto dal piano approvato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 363 del 1988, a ricorrere a finanziamenti e mutui, anche in valuta estera, fino al limite di lire 500 miliardi, per i quali è estesa la garanzia primaria dello Stato, escluso il rischio di cambio, con diritto dell'erario di rivalsa sulle tariffe. La restituzione delle somme è assicurata anche attraverso un piano di rientro tariffario definito in relazione a ciascun progetto o a gruppi di progetti dalla regione, d'intesa con i soggetti gestori dei servizi. L'applicazione delle tariffe di cui al comma 1, lettera *d)*, è obbligatoria per tutti i comuni compresi nel programma esecutivo.

4. Nei territori dei comuni ai quali si applicano i piani di intervento di cui al comma 1, ovvero che relativamente ai parametri fissati secondo la concentrazione massima ammissibile di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono sottoposti a regime di deroga, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano devono effettuarsi con le frequenze che sono definite nei relativi decreti interministeriali di fissazione dei valori massimi ammissibili per la disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano, ed i relativi dati devono essere comunicati entro tre giorni ai Ministeri dell'ambiente e della sanità.

5. Le regioni inviano immediatamente al Ministero dell'ambiente i piani di intervento di cui al comma 1.

6. In caso di inadempienza o ritardo nell'attuazione degli interventi previsti nei piani di cui al comma 1, previa diffida al presidente della regione o agli enti locali ed acquedottistici interessati, il Ministro dell'ambiente, decorsi trenta giorni dalla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al quale è invitato ad intervenire il presidente della regione interessata, la nomina di un commissario *ad acta*, il quale è abilitato ad avvalersi delle strutture degli enti individuate nel presente articolo e ad attivare le modalità finanziarie previste nei piani di intervento.

Art. 2.

1. Nei casi di gravi carenze qualitative o quantitative delle risorse idriche sotterranee destinabili ai fabbisogni idropotabili, le autorità statali e regionali, ciascuna per quanto di competenza, possono disporre la modifica, la limitazione o la revoca temporanea delle derivazioni o degli emungimenti in atto destinati ad usi diversi da quelli idropotabili.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono assunti con riferimento ai territori interessati in tutto o in parte dalle aree di alimentazione della falda. Essi possono riguardare tutti i concessionari e gli utenti, ovvero loro categorie, definite in base agli usi delle acque od anche alle caratteristiche delle opere di derivazione o emungimento. Ai titolari delle utenze interessate spetta la riduzione dei soli canoni demaniali in proporzione alla minore quantità di acqua derivabile.

Art. 3.

1. I fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici negli anni 1989 e 1990 ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 253, non ancora impegnati alla data del 31 dicembre 1990 possono esserlo nell'anno 1991.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 253, prevista per i bacini di rilievo nazionale e per il bacino sperimentale ad essi ad ogni effetto parificato ai sensi dell'articolo 8 della stessa legge, è integrata di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1991. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6875 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per i progetti ambientali, finanziati a norma del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, il Ministro dell'ambiente può autorizzare, nell'ambito dei mutui concessi a ciascun progetto e delle risorse previste dagli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* della predetta legge, una diversa utilizzazione resa necessaria dalle modifiche richieste da piani regionali o nazionali di settore, anche attraverso le intese di programma di cui all'articolo 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Le somme previste dall'articolo 14, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, dall'articolo 17, commi 20 e 40, e dall'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché dagli articoli 1, commi 4 e 5, e 7, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ancora disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 1990, non impegnate alla chiusura del detto anno, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1991.

5. Le disponibilità di provenienza degli anni 1989 e 1990, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e relative alle somme previste per tali anni

dagli articoli 12 e 13 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ancora disponibili nell'anno finanziario 1991 e non impegnate alla chiusura di detto esercizio finanziario, possono esserlo nell'esercizio finanziario 1992.

Art. 4.

1. In attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione, il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, prorogato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è differito per un ulteriore biennio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0340

DECRETO-LEGGE 13 settembre 1991, n. 298.

Interventi urgenti per il sistema informativo e per le strutture, le attrezzature ed i servizi dell'Amministrazione della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di continuare la realizzazione del sistema informativo, nonché il programma di adeguamento delle attrezzature, delle strutture e dei servizi dell'Amministrazione della giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze dei servizi giudiziario e penitenziario, nel settore penale e nel settore civile, e al fine di proseguire gli interventi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 252.000 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per il sistema informativo e di elaborazione dati, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione, per la videoregistrazione e per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 120.000 milioni.

2. Per attuare le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e per effettuare una analisi organizzativa del lavoro giudiziario penale ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi anche di figure professionali esterne all'amministrazione da assumere a contratto. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1991, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

Art. 3.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari e penitenziari o all'amministrazione centrale, per acquisti ed eventuali ristrutturazioni, per ampliamenti e restauri di altri edifici con identica destinazione, nonché per contributi ai comuni e per oneri necessari concernenti la gestione e la manutenzione di tali immobili, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 35.000 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

Art. 4.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, anche minorili, all'amministrazione centrale ed a quella penitenziaria, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 85.800 milioni.

Art. 5.

1. Per l'organizzazione e gestione di corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione del personale giudiziario e penitenziario è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 7.000 milioni.

Art. 6.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

Art. 7.

1. Al fine di provvedere agli oneri conseguenti ai trasferimenti del personale amministrativo del ruolo giudiziario, necessari alla copertura dei posti vacanti in sedi particolarmente interessate da fenomeni di criminalità organizzata, è autorizzata, per l'anno 1991, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 252.000 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 129.200 milioni, per l'anno 1991, e quanto a lire 1.000 milioni, per ciascuno degli anni 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia»;

b) quanto a lire 120.800 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Restano fermi gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, nonché gli stanziamenti, le relative destinazioni e quant'altro previsto dal decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro della bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1991.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per l'attivazione dei servizi per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente programmi di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto in particolare l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 135 del 1990 che prevede: *a)* che siano gradualmente attivati servizi per il trattamento a domicilio di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate finalizzati a garantire una idonea e qualificata assistenza nei casi in cui, superata la fase acuta della malattia, sia possibile la dimissione dall'ospedale e la prosecuzione delle occorrenti terapie presso il domicilio dei pazienti; *b)* che il trattamento a domicilio abbia luogo mediante l'impiego del personale infermieristico del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione, con la consulenza dei medici del reparto stesso, con la partecipazione all'assistenza del medico di famiglia e la collaborazione, quando possibile, del volontariato e del personale infermieristico e tecnico dei servizi territoriali; *c)* che il trattamento a domicilio possa essere attuato anche presso residenze collettive o case alloggio, con il ricorso a personale infermieristico convenzionato che opererà secondo le indicazioni dei responsabili del reparto ospedaliero;

Considerato che per l'attivazione dei servizi di cui trattasi, entro il limite massimo di 2100 posti, vengono dalla legge destinati 20 miliardi per l'anno 1990 e 60 miliardi a regime, a partire dall'anno 1991;

Atteso che, con deliberazione del CIPE del 28 giugno 1990, è stata ripartita tra le regioni e province autonome la disponibilità relativa all'anno 1990, in ragione del numero dei casi di AIDS registrati a tutto il 31 marzo 1990, e che sulla base del medesimo criterio è stata effettuata anche la ripartizione delle disponibilità finanziarie per l'anno 1991;

Visto il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 135 del 1990, con il quale si stabilisce che con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano determinati criteri uniformi per l'organizzazione dei servizi di cui trattasi, anche per ciò che attiene agli organici del personale;

Tenuto conto degli approfondimenti effettuati, nell'ambito della Commissione nazionale per la lotta all'AIDS, circa i criteri per una adeguata organizzazione che corrisponda, tra l'altro, alle differenti esigenze che si presentano nelle varie realtà locali;

Visto l'art. 5, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 3 luglio 1991;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento alle regioni.

Art. 1.

Articolazione dei servizi per il trattamento a domicilio

1. La programmazione degli interventi indicati nelle premesse nei confronti dei soggetti affetti da AIDS, con patologie ad essa correlate, per i quali sia stata effettuata la notifica del caso secondo la normativa vigente, è effettuata, da parte delle regioni e province autonome, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) attivazione presso residenze collettive o case alloggio, che siano dotate di personale in possesso degli indispensabili requisiti di esperienza ed idoneità professionale, di un numero di posti per il trattamento di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate pari al 25 per cento di quelli complessivamente disponibili, da utilizzare quando sussistano condizioni di inadeguatezza e difficoltà ambientali che non consentano il trattamento a domicilio;

b) attivazione del trattamento a domicilio per il restante 75 per cento dei posti complessivamente disponibili, ricorrendo per il 25 per cento dei posti a convenzioni con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse e, per il 50 per cento dei posti, alla diretta attività assistenziale del personale del reparto ospedaliero da cui è disposta la dimissione.

2. Il trattamento di cui al comma 1, lettera *a)*, è attuato prioritariamente nei confronti dei soggetti affetti da AIDS con più rilevanti limitazioni dell'autosufficienza o in condizioni di terminalità.

3. Per i soggetti affetti da AIDS con manifestazioni patologiche di minore rilevanza potranno essere stipulate convenzioni ai fini dell'assistenza presso residenze collettive o case alloggio anche in deroga alle modalità e condizioni stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)*, con retta giornaliera commisurata alle effettive prestazioni assistenziali erogate, quando per oggettive difficoltà ambientali risulti impossibile attuare il trattamento assistenziale presso il loro privato domicilio.

Art. 2.

Destinazione delle risorse finanziarie

1. Sulla base della ripartizione degli interventi di cui all'art. 1, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'attivazione dei servizi di trattamento a domicilio sono così destinate:

a) lire 23 miliardi per la stipula di convenzioni con idonee residenze collettive o case alloggio, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto

ministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di una retta media giornaliera di lire 120 mila, comprensiva degli oneri di assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, del trattamento alberghiero, nonché delle attività di aiuto o sostegno alla persona;

b) lire 15 miliardi per la stipula di convenzioni per l'assistenza a domicilio con istituzioni di volontariato e con organizzazioni assistenziali diverse, secondo modalità e condizioni da definire con l'apposito decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, della citata legge n. 135, entro il complessivo numero di 525 posti a livello nazionale e sulla base di un contributo medio giornaliero di lire 80 mila, comprensivo della spesa per l'assistenza sanitaria medico-generica, infermieristica e riabilitativa, nonché di quella relativa alle attività di aiuto e sostegno domestico, qualora l'ente locale competente non sia in grado di sopperirvi in tutto o in parte;

c) lire 16 miliardi per l'integrazione degli organici dei reparti di ricovero di malattie infettive e degli altri reparti eventualmente individuati dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 135, con 290 unità di infermieri professionali e, ove necessario, con 90 unità di medici, psicologi e assistenti sociali da utilizzare nelle attività relative al trattamento a domicilio, per il complessivo numero di 1050 assistiti a livello nazionale;

d) lire 6 miliardi per spese organizzative e di viaggio e per altre eventuali spese necessarie per l'attuazione della assistenza domiciliare.

2. Al personale di cui al comma 1, lettera *c)*, si applicano le disposizioni sulla formazione e sull'aggiornamento professionale previste dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 135.

Art. 3.

Collegamento, controllo e rilevazione dati

1. Al personale di cui all'art. 2, lettera *c)*, va attribuito, oltre il compito di assicurare il trattamento a domicilio nei confronti dei soggetti che non fruiscono del trattamento attraverso le istituzioni di volontariato e le organizzazioni assistenziali convenzionate, nel rispetto delle norme di protezione di cui al decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1990, anche quello di attuare il collegamento, il controllo e la rilevazione dei dati informativi riguardanti la generalità dei soggetti in trattamento a domicilio.

2. Il personale infermieristico potrà essere, se necessario, reperito anche mediante convenzioni conformi allo schema definito con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 135, ovvero mediante assunzioni per chiamata diretta, con rapporti di lavoro a tempo parziale a norma dell'art. 4, comma 5, della stessa legge.

Art. 4.

Programma regionale degli interventi

1. La ripartizione degli interventi secondo i rapporti di proporzionalità specificati negli articoli 1 e 2, con riferimento alla dimensione nazionale, costituisce per quanto attiene l'ambito della programmazione regionale un criterio orientativo, che le singole regioni dovranno sottoporre ad attenta verifica adeguando le soluzioni concrete alle esigenze locali e, in particolare, alla effettiva disponibilità nei diversi ambiti territoriali di idonee strutture residenziali collettive da utilizzare per l'attività assistenziale in collaborazione con i reparti ospedalieri ed alla concreta possibilità di fruire dell'apporto di istituzioni di volontariato o organizzazioni assistenziali per lo svolgimento in regime di convenzione delle attività innanzi precisate, in alternativa al trattamento da garantire mediante il diretto impiego del personale del reparto ospedaliero.

2. La ripartizione delle unità di personale infermieristico e dell'altro eventuale personale previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito di ogni regione e provincia autonoma, dovrà aver luogo tenendo conto dell'effettivo impegno assistenziale che fa carico alle diverse strutture ospedaliere, evitando dispersioni ingiustificate.

Il presente decreto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro della sanità*

91A4062

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 12 settembre 1991.

Nomina del commissario liquidatore del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo sui consorzi agrari provinciali menzionati;

Vista la comunicazione del presidente del collegio sindacale del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi del 26 luglio 1991, con la quale è stata rappresentata che l'attività del consorzio risulta economicamente negativa;

Atteso che il consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi versa da tempo in uno stato di particolare precarietà economico-finanziaria;

Considerato che, per effetto delle persistenti e rilevanti perdite di gestione, le consistenze patrimoniali di detto consorzio risultano insufficienti per il pagamento dei debiti e che il medesimo consorzio, rimasto pressoché privo di risorse finanziarie, si trova praticamente nell'impossibilità di svolgere la sua attività istituzionale nonché di far fronte agli impegni assunti;

Ritenuto che il consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2540 del codice civile e che, pertanto, sia opportuno procedere alla sua liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Bari, contrada Lochiano, 115/*a*, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato commissario liquidatore del consorzio stesso il dott. Walter Margiotta.

Art. 2.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore di continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio).

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 12 settembre 1991

Il Ministro: GORIA

91A4038

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 settembre 1991.

Trasferimento del comune di Guilmi dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Lanciano a quella dei corrispondenti uffici di Vasto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Lanciano e Vasto al fine di assicurare ai contribuenti di Guilmi un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Guilmi è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Lanciano a quella dei corrispondenti uffici di Vasto.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 febbraio 1991 in merito al riordinamento dei corsi di laurea in lingue e letterature straniere;

Viste le delibere dei consigli delle facoltà di magistero dell'8 maggio 1991 e di lettere e filosofia del 4 giugno 1991, intese ad ottenere l'adeguamento alla vigente tabella IX dell'ordinamento didattico universitario dei corsi di laurea in lingue e letterature straniere delle predette facoltà;

Vista la delibera del senato accademico del 1° luglio 1991;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1991;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

L'art. 21, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne della facoltà di lettere e filosofia è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (lingua e letteratura italiana), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata fra quelle attivate o mutuabili, secondo la seguente ripartizione per aree didattiche.

Aree didattiche:

A) Lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica o iberistica, slavistica):

1) Anglistica:

lingua e letteratura inglese;

letteratura anglo-americana;

storia della lingua inglese;

lingua inglese.

2) Francesistica:

lingua e letteratura francese;

storia della lingua francese;

lingua francese.

3) Germanistica:

lingua e letteratura tedesca;

storia della lingua tedesca;

lingua e letteratura olandese;

lingua danese;

lingua svedese;

lingua tedesca;

lingue e letterature scandinave.

4) Iberistica:

lingua e letteratura spegnola;

lingua e letteratura portoghese;

letteratura ispano-americana;

lingua spagnola;

storia della lingua spagnola (*).

5) Slavistica:

lingua e letteratura russa;

lingua e letteratura polacca;

lingua e letteratura serbo-croata;

lingua e letteratura slovena;

lingua e letteratura cecoslovacca;

lingua e letteratura bulgara;

lingua e letteratura ceca;

lingua e letteratura slovacca;

storia della lingua russa;

lingua ceca;

lingua polacca;

lingua serbo-croata;

lingua russa;

lingua e letteratura georgiana.

B) Italianistica:

letteratura italiana;

storia della lingua italiana;

storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

dialettologia italiana;

lingua e letteratura italiana (*);

storia della grammatica e della lingua italiana (*).

C) Scienze del linguaggio:

glottologia;

linguistica matematica e computazionale;

linguistica generale (*);

fonetica e fonologia (*).

D) Scienze glottodidattiche:

glottodidattica (*).

(*) Discipline attivate mutuabili presso altri corsi di laurea.

E) Scienze dell'educazione:
metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
pedagogia (*);
psicologia (*);
psicologia dell'educazione (*);
psicologia dell'età evolutiva (*);
storia della pedagogia (*).

F) Scienze geografiche:
geografia.

G) Scienze filosofiche:
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
filosofia del linguaggio;
estetica;
storia della filosofia moderna (*);
storia della filosofia contemporanea (*);
storia della filosofia medioevale (*).

H) Lingue e culture classiche:
letteratura latina;
letteratura greca;
lingua e letteratura latina medioevale;
letteratura cristiana antica;
storia comparata delle lingue classiche.

I) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
storia dell'arte moderna;
storia dell'arte medioevale;
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia della critica d'arte;
filologia musicale;
storia dell'arte contemporanea (*);
storia e critica del cinema (*).

K) Scienze filologiche:
filologia romanza;
lingua e letteratura romena;
filologia germanica;
filologia slava;
filologia bizantina;
filologia italiana;
filologia medioevale e umanistica;
lingua e letteratura ungherese;
lingua e letteratura neo-greca;
lingua e letteratura albanese;

(*) Discipline attivate mutuabili presso altri corsi di laurea.

filologia ugro-finnica;
lingua neo-greca;
lingua ungherese;
lingua araba;
lingua romena;
lingua ebraica;
lingua e letteratura armena;
ebraico e lingue semitiche comparate (*).

L) Scienze storiche:
storia medioevale;
storia moderna;
storia romana;
storia greca;
storia del Cristianesimo;
storia della Chiesa;
storia del Risorgimento;
storia contemporanea;
storia dell'Europa orientale;
paleografia e diplomatica (*);
storia del giornalismo (*);
storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione (*);
storia della liturgia (*).

M) Scienze storico-culturali:
storia delle tradizioni popolari;
etnologia (*);
storia delle istituzioni politiche e sociali (*).

N) Scienze della letteratura:
storia della critica (*);
teoria della letteratura (*).

O) Scienze della comunicazione:
psicologia sociale (*);
sociologia (*);
teoria e tecnica delle comunicazioni sociali (*).

Art. 2.

L'art. 24, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere della facoltà di magistero è soppresso e sostituito dal seguente:

Corso di laurea in lingue
e letterature straniere (europee)

Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.
Durata del corso di studio: quattro anni.
Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

(*) Discipline attivate mutuabili presso altri corsi di laurea.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami, con quattro prove scritte e orali di lingua. Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale, ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di corso di laurea.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica («lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e culture classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze filosofiche, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingue e culture classiche, italianistica).

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere. La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata fra quelle attivate o mutuabili, secondo la seguente ripartizione per aree didattiche.

Aree didattiche:

A) Lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica o iberistica, slavistica):

1) Anglistica:
lingua e letteratura inglese;
storia della letteratura anglo-americana;
storia della lingua inglese;
lingua inglese.

2) Francesistica:
lingua e letteratura francese;
storia della lingua francese.

3) Germanistica:
lingua e letteratura tedesca;
storia della lingua tedesca.

4) Iberistica:
lingua e letteratura spagnola;
storia della letteratura ispano-americana;
storia della lingua spagnola.

5) Slavistica:
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura serbo-croata.

B) Italianistica:
letteratura italiana (*);
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
lingua e letteratura italiana;
storia della grammatica e della lingua italiana;
letteratura e civiltà del Rinascimento.

C) Scienze del linguaggio:
glottologia;
linguistica generale;
fonetica e fonologia;
psicolinguistica.

D) Scienze glottodidattiche:
glottodidattica;
metodologia didattica delle lingue straniere.

E) Scienze dell'educazione:
metodologia e didattica dell'insegnamento medio;
pedagogia;
psicologia;
psicologia dell'educazione;
psicologia dell'età evolutiva;
storia della pedagogia;
auxologia;
sociologia dell'educazione.

F) Scienze geografiche:
geografia.

G) Scienze filosofiche:
storia della filosofia;
estetica;
storia della filosofia moderna;
storia della filosofia contemporanea;
storia della filosofia medioevale;
filosofia;
filosofia della storia;
filosofia della religione;
filosofia della scienza.

H) Lingue e culture classiche:
lingua e letteratura latina;
latino medioevale.

(*) Discipline attivate mutuabili presso altri corsi di laurea.

I) Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
storia della musica;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia della critica d'arte;
storia dell'arte contemporanea;
storia e critica del cinema;
storia dell'area medioevale e moderna.

K) Scienze filologiche:
filologia romanza;
lingua e letteratura romena;
filologia germanica;
filologia slava;
filologia italiana;
filologia medioevale e umanistica;
lingua e letteratura ungherese;
ebraico e lingue semitiche comparate.

L) Scienze storiche:
storia medioevale;
storia moderna;
storia romana;
storia del Cristianesimo (*);
storia della Chiesa (*);
storia contemporanea;
paleografia e diplomatica;
storia del giornalismo (*);
storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione (*);
storia della liturgia.

M) Scienze storico-culturali:
storia delle tradizioni popolari;
etnologia;
storia delle istituzioni politiche e sociali;
biblioteconomia e bibliografia;
antropologia culturale.

N) Scienze della letteratura:
storia della critica;
teoria della letteratura.

O) Scienze della comunicazione:
psicologia sociale;
sociologia (*);
teoria e tecnica delle comunicazioni sociali (*).

(*) Discipline attivate mutuabili presso altri corsi di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 luglio 1991

Il rettore: BAUSOLA

91A4042

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 21 giugno 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di economia e commercio in data 21 marzo 1989 e 12 luglio 1990; del consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1989 e 2 ottobre 1990; del senato accademico in data 15 giugno 1989 e 2 ottobre 1990, con le quali è stata approvata la modifica di statuto per l'inserimento di 35 nuovi insegnamenti complementari;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 21 marzo 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Art. 17. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

diritto regionale;

economia monetaria e creditizia;

storia delle dottrine economiche;

storia del commercio;

storia dell'impresa e dell'industria;

dinamica economica;

matematica economica;

economia dell'impresa;

economia politica III;

economia politica IV;

economia della cooperazione internazionale;

economia dei mercati agricoli;

agricoltura e sviluppo economico;

finanza degli enti locali;

economia della sicurezza sociale;

geografia applicata;

geografia regionale;

ragioneria bancaria e assicurativa;

metodologie e determinazioni d'azienda;

economia della distribuzione commerciale;

gestione e direzione aziendale;

organizzazione delle aziende di credito;

teoria dei campioni;

statistica economica;

matematica generale II;

calcolo delle probabilità;

elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;

diritto dell'economia;

diritto del commercio internazionale;

diritto tributario comparato;

diritto penale commerciale;

diritto valutario;

diritto della Comunità europea;

tecnologia ed economia delle fonti di energia;

sociologia del lavoro e dell'industria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 21 giugno 1991

Il rettore: Rossi

91A4057

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 569ª seduta pubblica per venerdì 20 settembre 1991, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Svolgimento di interrogazioni sui recenti sviluppi della situazione in Jugoslavia.

91A4072

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di sei richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentanove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 febbraio 1948, n. 29 recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 17

— secondo comma, limitatamente alle parole "al 65 per cento dei votanti";

Articolo 18

— primo comma, limitatamente alle parole "alla segreterie del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,";

Articolo 19

— primo comma, limitatamente alle parole "o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione";

— secondo comma, limitatamente alle parole "presentatisi nei collegi";

— terzo comma, così modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola "suddetti";

— ultimo comma, limitatamente alla parola "soltanto" nonché alle parole "il candidato che in detto collegio ha ottenuto il maggior numero di voti validi, e"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma presso «Centro di iniziative politiche e culturali Ezio Vanoni», largo del Nazzareno, 3.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da cinquantasei cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato l'articolo 19, ultimo comma, limitatamente alla parola "soltanto" della legge 6 febbraio 1948, n. 29 recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma presso «Centro di iniziative politiche e culturali Ezio Vanoni», largo del Nazzareno, 3.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da cinquantasei cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'articolo 1 sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 11

— primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

Articolo 12;

Articolo 27

— secondo comma, limitatamente alle parole "per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti — e C e D — per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti —";

Intestazione della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

Intestazione della sezione III del capo IV del titolo II: "La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

Articolo 32

— secondo comma, "Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.";

— terzo comma, "La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.";

— quarto comma, "I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.";

— quinto comma, "Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.";

— sesto comma, "Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo.";

— settimo comma, "Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.";

— ottavo comma, "Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.";

— nono comma, "Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale; le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.";

— decimo comma, "La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.";

— ultimo comma, "Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.";

Articolo 33;

Articolo 34;

Articolo 35;

Articolo 47

— primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.";

Articolo 49

— secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)";

Articolo 51

— secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";

— secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.";

Intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

Intestazione della sezione III del capo V del titolo II:
"Disposizioni particolari per la votazione nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

Articolo 56;

Articolo 57;

Articolo 58;

Articolo 60

— primo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti," nonché alle parole "nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.";

— secondo comma, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,";

Intestazione della sezione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

Intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:
"Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.";

Articolo 68;

Articolo 69;

Articolo 70;

Articolo 71;

Articolo 72;

Articolo 73;

Articolo 74;

Articolo 75

— primo comma, limitatamente alle parole "e *III*";

Intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

Intestazione della sezione III del capo VII del titolo II:
"Disposizioni particolari per le surrogazioni nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

Articolo 79;

Articolo 81?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma presso «Centro di iniziative politiche e culturali Ezio Vanoni», largo del Nazzareno, 3.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentotto cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata la legge 22 dicembre 1956, n. 1589 recante "Istituzione del Ministero delle Partecipazioni Statali"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso lo studio del prof. Massimo Severo Giannini in piazza S. Caterina da Siena, 46.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentanove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64 recante "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso lo studio del prof. Massimo Severo Giannini in piazza S. Caterina da Siena, 46.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da trentanove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria, convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n. 778"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio in Roma, presso lo studio del prof. Massimo Severo Giannini in piazza S. Caterina da Siena, 46.

91A4066

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Mahon (Spagna) e attribuzione della sua circoscrizione territoriale al vice consolato di seconda categoria in Palma di Maiorca (Spagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Mahon (Spagna) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del vice consolato di seconda categoria in Palma di Maiorca (Spagna), posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Barcellona, è determinata come segue: le Isole di Maiorca e Minorca.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la presentta registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1991
Registro n. 16 Esteri, foglio n. 142

91A4030

Limitazione delle funzioni ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Tamatave (Madagascar) e Kotka (Finlandia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Davide Di Qual, vice console onorario in Tamatave (Madagascar), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Tamatave, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Antananarivo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

i) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio di passaporti, leva, pensioni, stato civile;

l) istruzione delle pratiche relative ai contratti di lavoro a favore di cittadini extracomunitari che debbano entrare in Italia in qualità di addetti ai servizi domestici, ferma restando la competenza per qualsiasi decisione in merito all'ambasciata d'Italia in Antananarivo;

m) promozione commerciale ed assistenza alle ditte italiane operanti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Eero Juhani Kautto, vice console onorario in Kotka (Finlandia), con circoscrizione territoriale comprendente la regione di Kymi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki, delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki, dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Helsinki, di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A4029

MINISTERO DEL TESORO

N. 179

Corso dei cambi del 13 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1266 —	1266 —	1266 —	1266 —	1266 —	1266 —	1266,050	1266 —	1266 —	1266 —
E.C.U.	1534,500	1534,500	1534 —	1534,500	1534,500	1534,500	1534,400	1534.500	1534,500	1534.500
Marco tedesco	748,560	748,560	748,750	748,560	748,560	748,560	748,600	748,560	748.560	748,560
Franco francese	219,900	219,900	220,500	219,900	219,900	219,900	219,900	219,900	219,900	219,900
Lira sterlina	2189,700	2189,700	2190 —	2189,700	2189,700	2189,700	2189,960	2189,700	2189.700	2189,700
Fiorino olandese	664 —	664 —	664 —	664 —	664 —	664 —	664,050	664 —	664 —	664 —
Franco belga	36,334	36.334	36,330	36,334	36.334	36,334	36.343	36,334	36,334	36.330
Peseta spagnola	11,935	11,935	11,970	11,935	11,935	11,935	11,935	11,935	11,935	11,930
Corona danese	193,830	193,830	194 —	193,830	193,830	193,830	193,850	193,830	193,830	193,830
Lira irlandese	1999,900	1999,900	2002 —	1999,900	1999,900	1999,900	2000 —	1999,900	1999,900	
Dracma greca	6,744	6,744	6,740	6,744	6,744	6,744	6,745	6,744	6,744	
Escudo portoghese	8,715	8,715	8,700	8,715	8,715	8,715	8.717	8,715	8,715	8,710
Dollaro canadese	1113,750	1113,750	1115 —	1113,750	1113,750	1113,750	1113 —	1113,750	1113,750	1113,750
Yen giapponese	9,443	9,443	9,480	9,443	9,443	9,443	9,449	9,443	9,443	9,440
Franco svizzero	854,090	854,090	855 —	854,090	854,090	854,090	854,120	854,090	854,090	854,090
Scellino austriaco	106,376	106,376	106,500	106,376	106,376	106,376	106,380	106,376	106,376	106370
Corona norvegese	191,090	191,090	191 —	191,090	191,090	191,090	191,090	191,090	191.090	191,090
Corona svedese	205,830	205,830	206 —	205,830	205,830	205,830	206,760	205,830	205,830	205,830
Marco finlandese	306,500	306,500	306,500	306,500	306,500	306,500	306,430	306,500	306,500	--
Dollaro australiano	1002,800	1002,800	1005 —	1002.800	1002,800	1002,800	1004 —	1002,800	1002.800	1002,080

Media dei titoli del 13 settembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,650
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,175
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	85,875
» » » 21- 4-1987/94	85,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,925
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100 —
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,925
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,950
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,925
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,925
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,250
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,725
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101.800
» » » TR 2,5% 1983/93	99.250
» » » Ind. 1-10-1984/91	100.025
» » » » 1-11-1984/91	100.075
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,100
» » » » 1- 2-1985/92	100,050
» » » » 18- 4-1986/92	100,525
» » » » 19- 5-1986/92	100,550
» » » » 20- 7-1987/92	100,175
» » » » 19- 8-1987/92	100,375
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,225
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,900
» » » »	1- 3-1988/93	99,950
» » » »	1- 4-1988/93	100,150
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	99,925
» » » »	1- 7-1988/93	100,175
» » » »	17- 7-1986/93	99,625
» » » »	1- 8-1988/93	100,150
» » » »	19- 8-1986/93	99,375
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99,425
» » » »	1-10-1988/93	100,350
» » » »	20-10-1986/93	99,525
» » » »	1-11-1988/93	100,525
» » » »	18-11-1987/93	99,725
» » » »	19-12-1986/93	100,325
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,175
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,225
» » » »	1- 9-1989/94	99,900
» » » »	1-10-1987/94	99,475
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,350
» » » »	1- 2-1985/95	100,150
» » » »	1- 3-1985/95	99,225
» » » »	1- 3-1990/95	99,325
» » » »	1- 4-1985/95	99,200
» » » »	1- 5-1985/95	99,025
» » » »	1- 5-1990/95	99,475
» » » »	1- 6-1985/95	99,600
» » » »	1- 7-1985/95	98,950
» » » »	1- 7-1990/95	99,400
» » » »	1- 8-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1985/95	99 —
» » » »	1- 9-1990/95	99,300
» » » »	1-10-1985/95	99,150
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,150
» » » »	1-11-1990/95	99,450
» » » »	1-12-1985/95	99,250
» » » »	1-12-1990/95	99,525
» » » »	1- 1-1986/96	99,275
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,850
» » » »	1- 1-1991/96	99,935
» » » »	1- 2-1986/96	99,375
» » » »	1- 2-1991/96	99,200
» » » »	1- 3-1986/96	99,675
» » » »	1- 4-1986/96	99,925
» » » »	1- 5-1986/96	99,750
» » » »	1- 6-1986/96	99,725
» » » »	1- 7-1986/96	98,900
» » » »	1- 8-1986/96	98,675
» » » »	1- 9-1986/96	98,975
» » » »	1-10-1986/96	98,125
» » » »	1-11-1986/96	98,175
» » » »	1-12-1986/96	98,100
» » » »	1- 1-1987/97	98,175
» » » »	1- 2-1987/97	98,200
» » » »	18- 2-1987/97	98,200
» » » »	1- 3-1987/97	98,525
» » » »	1- 4-1987/97	98,825
» » » »	1- 5-1987/97	98,775
» » » »	1- 6-1987/97	99,475
» » » »	1- 7-1987/97	98,225
» » » »	1- 8-1987/97	97,975
» » » »	1- 9-1987/97	98,425

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,675
» » »	11,50%	21-12-1991	99,850
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,525
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,125
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,425
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,075
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,975
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,025
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,900
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,675
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,375
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,175
» » »	12,50%	1-10-1992	100,200
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,950
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,700
» » »	12,50%	17-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-12-1993	99,800
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,775
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,825
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,850
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,725
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,775
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,875
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,800
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,975
» » »	12,50%	1-11 1990/97	98,975
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,975

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,225
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,625
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,025
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,975
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,875
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,575
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,175
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,650
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,825
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,525
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,475
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,925
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,475
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,925
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	102,425
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,975
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,475
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,375
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,975
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M13091

REGIONE ABRUZZO

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 11 giugno 1991, n. 727, la S.r.l. «S. Reparata», con sede legale in Civitella del Tronto (Teramo) e operante nello stesso comune, è stata autorizzata ad imbottigliare l'acqua minerale denominata «S. Reparata» sia del tipo naturale come sgorga dalla sorgente che di quello addizionato di anidride carbonica in contenitori in PET della capacità di cl 50 e cl 150 e ad utilizzare le etichette allegate aventi le caratteristiche prescritte dal decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Con decreto del presidente della giunta regionale 27 giugno 1991, n. 797, la S.p.a. «Santa Croce» di Canistro (L'Aquila) è stata autorizzata ai fini di vendita ad imbottigliare l'acqua minerale denominata «Fonte S. Antonio» - *Sponga del tipo come sgorga dalla sorgente, frizzante e* addizionata di anidride carbonica in contenitori in vetro e in PET rispettivamente della capacità di cl 25, 33, 46, 50, 75, 92, 100 e di cl 25, 33, 50, 150 e 200 contrassegnandoli con le etichette allegate al presente atto.

91A4034

REGIONE PUGLIA

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Eureka»

Con decreto del presidente della regione Puglia 23 luglio 1991, n. 579, l'acqua minerale «Eureka», con sede in Corigliano d'Otranto (Lecce), è stata autorizzata all'aggiornamento delle etichette ai sensi del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

91A4033

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Agricola zootecnica Medio Friuli - Soc. coop. a r.l.», in Gemona del Friuli.

Con deliberazione 23 agosto 1991, n. 2995, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Agricola zootecnica Medio Friuli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 17 novembre 1984 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Minardi, con studio in Codroipo, via Verdi, 15.

91A4053

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Sanfaustino»

Con decreto del presidente della giunta regionale 23 agosto 1991, n. 409, la S.r.l. Idrologica Umbra, con sede in Bologna, piazza Galileo n. 6 e stabilimento in località Villa San Faustino di Massa Martana (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale naturale «Sanfaustino» in contenitori di vetro della capacità di ml 500 e 1000 chiusi con tappi a corona e con tappi di alluminio a vite.

91A4054

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica recante: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 5 settembre 1991).

Nell'avviso citato in epigrafe, alla pag. 45, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al 30° rigo, dove è scritto:

«UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
metodologia clinica.»,

leggasi:

«UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di medicina e chirurgia:
metodologia clinica (*afferente alla medicina interna*).».

91A4071

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE FRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G	Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 800.000
Tipo H	Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:	
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189